



REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO DE I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE “B”

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Accordo
di Programma n.2 del 27.03.2014

* Modificato con Deliberazione n. 1 del 20.10.2016

* * Modificato con Deliberazione n. 3 del 26.01.2017



Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità e le priorità di accesso agli interventi inseriti nel Piano per il sostegno abitativo dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto Sociale “B” di Frosinone, predisposto secondo il Programma regionale 2013 per il soddisfacimento di esigenze abitative di cui alla D.G.R. n.470 del 17.12.2013 ed in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. G05811 del 20.12.2013.

Art. 2

Tipologie di interventi

Il Piano per il sostegno abitativo dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto Sociale “B”, per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative e contrastare il fenomeno dell'emergenza abitativa, intende assicurare le seguenti forme di intervento:

- a) Contribuzione al pagamento dei canoni di locazione
- b) Contribuzione alle spese iniziali di nuova locazione a seguito di provvedimento di sfratto, ordinanza di sgombero o di rilascio dell'immobile per motivi di pubblica utilità, ***nonché di altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria****

Art. 3

Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi di cui al precedente art. 2 sono i cittadini residenti in uno dei 23 Comuni del Distretto Sociale “B” (Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Faltaverra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano) che si trovino in stato di bisogno abitativo e non abbiano risorse e strumenti sufficienti per provvedere autonomamente.

Art. 4

Requisiti per l'accesso

Possono accedere alle forme di sostegno per l'emergenza abitativa i cittadini di cui al precedente art. 3 in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica del richiedente in uno dei 23 Comuni del Distretto Sociale “B”;
- 2) Non titolarità del richiedente e/o di altri componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio abitabile, ubicato nell'ambito della Regione Lazio;



- 3) Titolarità del richiedente e/o di altri componenti del nucleo familiare di contratto di locazione regolarmente registrato e nel caso di intervento sub b) essere destinatario di provvedimento di sfratto, ordinanza di sgombero o di rilascio dell'immobile per motivi di pubblica utilità;
- 4) Avere un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando per gli interventi sub a) e al momento del provvedimento di sfratto per gli interventi sub b).

Per poter accedere agli interventi nessun componente del nucleo familiare del richiedente nei 24 mesi precedenti deve aver rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP o aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5

Procedimento per l'accesso agli interventi di contribuzione al pagamento dei canoni di locazione

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 devono rivolgersi all'Assistente Sociale del Comune di residenza, che fornirà i moduli predisposti per la presentazione della domanda.

La domanda, redatta sul modello all'uopo predisposto, deve indicare:

- a) Le generalità del richiedente
- b) La composizione del nucleo familiare con le generalità di ciascun membro
- c) La presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti
- d) La situazione economica equivalente (ISEE)
- e) L'assenza di titolarità di diritti proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio abitabile sito nell'ambito della Regione Lazio
- f) Gli estremi del contratto di locazione regolarmente registrato
- g) L'importo mensile del canone di affitto
- h) Il non aver rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda
- i) Il non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda
- j) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) Certificazione ISEE
- 2) Copia del contratto di locazione registrato.

Nel caso di morosità incolpevole è necessario allegare anche documentazione, da cui si possa evincere la perdita del lavoro, la riduzione del reddito, il ritardo prolungato nella riscossione del compenso lavorativo o la grave malattia che incida sensibilmente sul reddito familiare.

Nel caso in cui nel nucleo vi siano non autosufficienti alla domanda occorre allegare la certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.



La domanda resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 potrà essere soggetta a verifiche e controlli da parte della Guardia di Finanza e in caso di dichiarazioni false o mendaci i sottoscrittori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Le domande con gli allegati di cui sopra devono essere presentate al Comune di residenza e successivamente trasferite all'Ufficio di Piano del Distretto Sociale "B" entro i termini previsti dal bando che verrà pubblicato contestualmente sull'intero territorio distrettuale.

Art. 6

Istruttoria e valutazione delle domande di contribuzione al pagamento dei canoni di locazione

Ciascun Comune provvederà ad istruire le domande pervenute e a trasmetterle complete di ogni necessario documento all'Ufficio di Piano del Comune capofila.

L'Ufficio di Piano, esaminate le domande pervenute, segnalerà al Comune di residenza l'eventuale incompletezza dell'istanza, concedendo un termine non superiore a giorni 10 per l'integrazione.

Lo stesso Ufficio provvederà quindi a trasmettere tutte le domande alla Commissione di cui al successivo comma.

Le domande protocollate, istruite e documentate, sono esaminate da una Commissione, che si esprime in ordine all'accogliibilità delle richieste e forma la graduatoria degli aventi diritto, sulla base dei punteggi attribuiti in base al presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- Coordinatore dell'Ufficio di Piano o suo delegato
- Due componenti dell'Ufficio di Piano all'uopo incaricati
- L'assistente sociale del Comune di residenza del richiedente

Art. 7

Formazione della graduatoria dei richiedenti la contribuzione al pagamento dei canoni di locazione

La graduatoria è formata sulla base di punteggi determinati in relazione alle seguenti condizioni :

- Nuclei familiari composti da soli anziani ultra sessantacinquenni:	punti 3
- Nuclei familiari con presenza di uno o più anziani ultra sessantacinquenni:	punti 2
- Nuclei Familiari con presenza di uno o più soggetti non autosufficienti:	punti 3
- Nuclei familiari con presenza di uno o più minori:	punti 2
- ISEE tra € 0 e € 3.500,00	punti 3
- ISEE tra € 3.500,01 e € 7.500,00	punti 2
- ISEE tra € 7.500,01 e € 10.000,00	punti 1

Nell'ipotesi di nucleo con dichiarazione ISEE pari a "0" il richiedente dovrà giustificare come provvede al soddisfacimento dei bisogni propri e del nucleo familiare.



Stato di morosità incolpevole che possa determinare l'avvio di procedure esecutive di rilascio dell'immobile punti 3

Per morosità incolpevole si intende la situazione di chi a seguito di perdita del lavoro, riduzione del reddito, ritardo prolungato nella riscossione del compenso lavorativo o grave malattia che incida sensibilmente sul reddito familiare si trovi nell'impossibilità o in grave difficoltà ad effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. Tale situazione deve essere debitamente documentata.

A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è determinata nell'ordine:

1. Dalla maggiore anzianità del richiedente
2. Dal minore ISEE del nucleo familiare
3. Dalla condizione di non autosufficienza del richiedente o di altri componenti del nucleo familiare.

Art. 8

Esito del procedimento e modalità di assegnazione dei contributi al pagamento dei canoni di locazione

La Commissione, in esito al procedimento di valutazione delle istanze, definisce l'ammontare del contributo da assegnare a ciascun beneficiario nel limite massimo **di € 2.000,00**** cadauno, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri fissati dal Comitato dell'Accordo di Programma, e redige la graduatoria provvisoria, che viene approvata con provvedimento dirigenziale.

L'Ufficio di Piano ne cura la trasmissione ai Comuni e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Frosinone.

La graduatoria rimane pubblicata per 15 giorni consecutivi.

L'interessato può proporre ricorso indirizzato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano entro 15 giorni dalla pubblicazione.

La Commissione provvede all'esame del ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione.

La Commissione, esaurita l'analisi dei ricorsi, predispone la graduatoria definitiva, che viene approvata con provvedimento dirigenziale.

Il contributo spettante ai beneficiari verrà erogato con riferimento ai canoni maturati a partire dal provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, nei tempi e con le modalità definiti dal Comitato dell'Accordo di Programma.

Art. 9

Procedimento per la contribuzione alle spese iniziali di nuova locazione a seguito di provvedimento di sfratto, ordinanza di sgombero o di rilascio dell'immobile per motivi di pubblica utilità, **nonché di altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria***

Coloro che, a seguito di provvedimento di sfratto, ordinanza di sgombero o di rilascio dell'immobile per motivi di pubblica utilità **nonché di altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria***, avendo i requisiti di cui all'art. 4, si trovano nella necessità di dover stipulare nuovo contratto d'affitto devono presentare al Comune di residenza apposita domanda di contribuzione alle spese iniziali di nuova locazione, con allegata documentazione attestante lo sfratto, lo



sgombero o il rilascio, l'eventuale morosità incolpevole, nonché il preliminare di nuova locazione, ove già sottoscritto.

L'assistente sociale del Comune di residenza procede all'istruttoria dell'istanza, inoltrando la stessa al Comune capofila, che provvederà a riconoscere un contributo fino ad un massimo di € 1.500,00 per ogni richiesta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, secondo il protocollo in entrata del Comune di Frosinone, e fino alla concorrenza del fondo disponibile.

Al richiedente, riconosciuto beneficiario del contributo, verrà rilasciata dichiarazione attestante il diritto al contributo medesimo, che sarà erogato direttamente in favore del proprietario successivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo di locazione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione. Al fine di contenere le spese, si dovrà verificare, in primo luogo, la disponibilità del precedente proprietario a concludere nuovo contratto di locazione con il conduttore riconosciuto beneficiario del contributo.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi previste e nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.